

Osservatorio 231

In questo numero:

Normativa

1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
2. Associazione per delinquere finalizzata al traffico d'organi - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
3. Corruzione tra privati - Prossime modifiche alla disciplina

Giurisprudenza

4. Cass., Sez. Pen. II, Sent. n. 52316/2016 - Responsabilità nei gruppi di imprese
5. Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 46170/2016 - Inquinamento Ambientale
6. Cass., Sez. Pen. VI, ord. 3 novembre 2016, n. 47174 - Truffa e malversazione

Ulteriori notizie in primo piano

7. Rating di legalità - Diffusi dall'AGCM i dati 2016
8. GRECO - Parlamento e magistratura sotto la lente di ingrandimento nell'ultimo report sulla prevenzione della corruzione
9. Lotta alla corruzione - Approvata in Francia la nuova Loi Sapin II
10. Transparency International - Pubblicato il Corruption Perceptions Index 2016

Normativa

1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la L. 29 ottobre 2016, n. 199 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*” che ha introdotto l’**art. 603-bis c.p.** (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-*quinquies*).

Le sanzioni previste per gli enti con riferimento a tale fattispecie sono:

- sanzione pecuniaria tra le 400 e le 1.000 quote (da un minimo di circa 100.000 euro ad un massimo di circa 1.550.000 euro);
- sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno. Inoltre, se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Riferimenti

- L. 199/2016 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”: [link](#)
- Dossier sul ddl “*Caporalato*” predisposti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati: [link](#)

2. Associazione per delinquere finalizzata al traffico d’organi - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Il 7 gennaio 2017 è entrata in vigore la L. 236/2016 “*Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi*”.

La legge (art. 1) ha introdotto nel codice penale l’**art. 601-bis** “*Traffico di organi prelevati da persona vivente*” che punisce con reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro “*chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente*”.

L’art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell’art. 416 c.p. “*Associazione per delinquere*”, fattispecie quest’ultima prevista dall’art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

Con la L. 236/2016, dunque, la commissione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente può configurare la responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti:

- sanzione pecuniaria tra le 400 e le 1.000 quote (da un minimo di circa 100.000 euro ad un massimo di 1.550.000 euro);
- sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Riferimenti

- L. 236/2016 “*Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi*”: [link](#)
- Dossier n. 361 - Scheda di lettura sulla proposta di legge C. 2937 approvata dalla Camera e trasformata in L. 236/2016: [link](#)

3. Corruzione tra privati - Prossime modifiche alla disciplina

Le commissioni Giustizia e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016.

Lo schema di Decreto Legislativo recepisce nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/568/GAI sulla corruzione tra privati, in ottemperanza alle previsioni della "Legge di Delegazione Europea 2015". Più nello specifico, esso prevede la **revisione dell'art. 2635 c.c.** ("Corruzione tra privati") e l'**introduzione** nel codice civile del nuovo **art. 2635-bis c.c.** ("Istigazione alla corruzione tra privati").

In particolare, l'**art. 2635 c.c.**, a seguito della sua revisione, prevedrà, con riferimento alla **corruzione "passiva"**:

- che i destinatari della norma non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto";
- la punibilità non solo per la "dazione e promessa", ma anche per la "sollecitazione" per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- la punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un intermediario ("per interposta persona");
- la punibilità anche in assenza di un danno alla società o all'ente (sarà dunque espunto l'inciso "cagionando nocumento alla società" previsto dall'attuale versione dell'art. 2635 c.c.).

Con riferimento alla **corruzione "attiva"**, si renderà possibile la punibilità anche dell'offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell'eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

Secondo le previsioni del **nuovo art. 2635-bis**, sarà punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui sopra, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. Lo schema di Decreto Legislativo ha previsto inoltre l'introduzione di tale fattispecie tra quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento alle **sanzioni** ex D.Lgs. 231/2001, l'art. 6 dello schema di Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria, in particolare per:
 - "Corruzione tra privati" tra le 400 e le 600 quote (da un minimo di circa 100.000 euro ad un massimo di circa 930.000 euro), incrementate rispetto alla previsione attuale un minimo di 200 e un massimo di 400 quote;
 - "Istigazione alla corruzione" tra le 200 e le 400 quote (da un minimo di circa 52.000 euro ad un massimo di circa 620.000 euro);
- l'applicabilità per entrambe le fattispecie anche delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

Riferimenti

- *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 14.12.2016 nel corso del quale è stato adottato lo schema di decreto legislativo in oggetto:* [link](#)
- *Schema di D.Lgs. - Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (Atto del Governo 365):* [link](#)
- *Dossier n. 421 sullo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica:* [link](#)

Giurisprudenza

4. Cass., Sez. Pen. II, Sent. n. 52316/2016 - Responsabilità nei gruppi di imprese

La sentenza Sez. Pen. II, n. 52316/2016, depositata il 9 dicembre 2016, ha fornito alcuni spunti di interesse relativamente alla responsabilità degli enti appartenenti ai gruppi di imprese.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'accusa di "**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**" (art. 640-bis c.p.) in carico a un ente appartenente a un gruppo, ha stabilito che la **holding può essere chiamata in causa per** illeciti commessi da una sua controllata se:

- il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della controllata;
- la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso dalla controllata, "*non essendo sufficiente (...) l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo»*".

Con riferimento all'**adozione dei modelli organizzativi nei gruppi societari**, la sentenza ha inoltre chiarito che "*sia la holding che le controllate hanno l'onere di adottare un autonomo ed adeguato modello organizzativo*" a prescindere dall'opportunità di coordinare i contenuti e le previsioni di ciascuno di essi con quelli delle altre società del gruppo.

Infine, la Corte ha confermato la valutazione della Corte di appello che aveva valutato l'**Organismo di Vigilanza** della società coinvolta nel procedimento "*privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società*", essendo composto da amministratori della holding e della società controllata e dal commercialista di fiducia del Presidente della holding. A tal proposito, la Corte ha ribadito che affinché un modello organizzativo possa essere ritenuto efficace è necessario che l'Organismo di Vigilanza abbia autonomi ed effettivi poteri di controllo e che non sia sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.

Riferimenti

- Cass., Sez. Pen. II, Sent. n. 52316/2016: [link](#)

5. Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 46170/2016 - Inquinamento Ambientale

Con la sentenza Sez. Pen. III, n. 46170/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in merito al reato di "**Inquinamento ambientale**" (art. 452-bis c.p.), introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 68/2015 (cd. "Legge Ecoreati") e rilevante ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Nella sentenza, che originava dalla presunta commissione del suddetto reato nell'ambito della bonifica dei fondali di due moli nel golfo di La Spezia, la Cassazione ha chiarito i due elementi più controversi della formulazione dell'art. 452-bis c.p. e, in particolare:

- Requisito della "abusività" della condotta: la Corte ha sposato l'interpretazione "estensiva" di tale requisito, evidenziando come debba considerarsi abusiva "*non soltanto la condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative*";

- Significato da attribuirsi alla “compromissione o deterioramento significativi” che la norma richiede per la configurabilità del reato: la Corte ha affermato che i due termini “compromissione” e “deterioramento” indichino “*fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema*”. Tale alterazione, ha sottolineato la Corte, non deve essere necessariamente caratterizzata da una “*tendenziale irrimediabilità*”, ma può configurarsi anche come reversibile.

Nell’interpretazione della Cassazione, l’“inquinamento ambientale” consiste dunque in un’alterazione ambientale rilevante anche se reversibile e non tendenzialmente irrimediabile, ma, comunque quantitativamente apprezzabile o concretamente accertabile, conseguenza di una condotta posta in essere in violazione di leggi o prescrizioni amministrative.

Riferimenti

- Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 46170/2016: [link](#)
- L. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: [link](#)

6. Cass., Sez. Pen. VI, ord. 3 novembre 2016, n. 47174 - Truffa e malversazione

Con ordinanza del 3 novembre 2016 la VI Sez. Pen. della Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio delle Sezioni Unite la questione concernente la configurabilità del concorso tra i reati di “**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**” (art. 640-bis c.p.) e “**Malversazione a danno dello Stato**” (art. 316-bis c.p.), entrambe fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto (ex art. 24).

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite mira a risolvere quello che la VI Sez. Pen. ha definito “un contrasto di giurisprudenza che riproduce analogo contrasto presente in dottrina” e, in particolare se chi ottenga illecitamente un’erogazione pubblica grazie alla commissione di una truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., e, successivamente, non destini quanto ricevuto alla finalità cui tale erogazione era destinata sia perseguibile esclusivamente per il primo reato o anche del successivo fatto di malversazione.

La Corte di Cassazione ha dato notizia che in data **23 febbraio 2017** le Sezioni Unite hanno affrontato la questione posta dalla VI Sez. Pen., **confermando il concorso tra i due reati**. Le motivazioni di tale sentenza saranno illustrate nei prossimi numeri dell’Osservatorio, dopo il deposito delle stesse.

Riferimenti

- Cass., Sez. Pen. VI, ord. 3 novembre 2016, n. 47174: [link](#)

Ulteriori notizie in primo piano

7. Rating di legalità - Diffusi dall’AGCM i dati 2016

Il 5 gennaio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noti i **dati relativi all’attribuzione del rating di legalità alle imprese italiane nel corso del 2016**. Come noto, il “rating di legalità” si è affermato sin dal 2013 quale strumento “premiale” affidato all’AGCM attraverso il quale è valutata l’adesione da parte delle aziende ai principi di legalità e di rispetto di

una serie di requisiti quali, a titolo esemplificativo: l'assenza di precedenti penali o tributari per i titolari e i dirigenti, l'assenza di condanne in materia antitrust, la garanzia della tracciabilità delle transazioni finanziarie, etc.

Come riportato nel comunicato stampa dell'AGCM, *“del rating assegnato dall'AGCM, secondo quanto prevede la legge, «si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario». In forza della stessa normativa, «gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta»”*.

I dati diffusi dall'AGCM mostrano un **sostanziale incremento** sia **delle richieste di attribuzione del rating** da parte delle imprese (+48% su base annua), che delle **attribuzioni** (+43% su base annua).

Riferimenti

- AGCM - Comunicato Stampa *“Rating di legalità. Oltre 2000 casi chiusi nel 2016”*: [link](#)
- Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 26166 del 13 luglio 2016): [link](#)

8. GRECO - Parlamento e magistratura sotto la lente di ingrandimento nell'ultimo report sulla prevenzione della corruzione

Il *Group of States against Corruption* (GRECO), organo del Consiglio di Europa, ha pubblicato il 19 gennaio 2017 il proprio rapporto di valutazione relativo all'Italia in materia di **“Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors”**.

Se da una parte, rispetto alla precedente analisi pubblicata nel marzo 2012, il GRECO **valuta positivamente** i più recenti provvedimenti adottati in materia anti-corruzione dal nostro Paese, sottolineando, in particolare, l'importanza del ruolo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha saputo ritagliarsi nel contrasto ai fenomeni corruttivi, dall'altra, individua molteplici aspetti per i quali si richiede di attivarsi per un'adeguata prevenzione di tali fenomeni, con riferimento sia ai membri del Parlamento sia alla magistratura.

In particolare, il Report richiede all'Italia l'implementazione di una serie di misure tra le quali una riforma della normativa relativa ai **conflitti d'interesse**, l'adozione da parte del Senato della Repubblica di un **codice di condotta e di disciplina delle attività di lobbying** secondo le modalità già adottate dalla Camera dei Deputati, una revisione della normativa sui **termini di prescrizione** dei procedimenti giudiziari in materia di corruzione e una normativa che contrasti il rischio di **politicizzazione della magistratura**.

Riferimenti

- GRECO - *“Fourth evaluation round - Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors”*: [link](#)

9. Lotta alla corruzione - Approvata in Francia la nuova Loi Sapin II

Il 10 dicembre 2016 è stata promulgata in Francia la legge 1691/2016 relativa *“alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione della vita economica”* (cd. *Loi Sapin II*).

Tra le principali novità introdotte dalla nuova legge francese, che presenta diverse analogie con la normativa italiana (in particolare, il D.Lgs. 231/2001 e la l. 190/2012), si evidenziano:

- l'introduzione dell'**obbligo di prevenzione dei rischi di corruzione** per le società con almeno 500 dipendenti e i gruppi societari con *holding* avente sede in Francia e con 500 dipendenti complessivi e un fatturato consolidato di almeno 100 milioni di euro. Tale obbligo si sostanzierà nella:
 - effettuazione della valutazione dei profili di rischio di corruzione relativi alla società;
 - predisposizione di un codice di condotta che individui formalmente i comportamenti che devono essere tenuti;
 - creazione di un sistema di *whistleblowing*;
 - definizione di procedure di accreditamento “etico” dei principali fornitori, degli intermediari e dei clienti;
 - previsione di una formazione periodica del personale;
 - creazione di un sistema disciplinare;
- la previsione di **sanzioni pecuniarie per i dirigenti delle società** (fino a 200.000 euro) e **per le stesse persone giuridiche** (fino a 1 milione di euro) per il mancato adeguamento alla normativa;
- la creazione di una “**Agence française anticorruption**” con funzioni di vigilanza in materia anti-corruzione sia sulle società che sulla Pubblica Amministrazione. All'Agenzia sarà attribuita in particolare la responsabilità di definire delle linee guida per la predisposizione dei codici di condotta di cui al primo punto, vigilare sul loro rispetto, definire piani pluriennali di lotta alla corruzione e coordinare la posizione francese in seno agli organi sovranazionali competenti per materia.

Riferimenti

- *Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Loi Sapin II*: [link](#)

10. Transparency International - Pubblicato il *Corruption Perceptions Index 2016*

Il 25 gennaio 2017, *Transparency International (TI)* ha pubblicato i risultati della propria ventiduesima analisi annuale sulla **percezione della corruzione** in 176 paesi del mondo. Con riferimento a tali paesi, il **Corruption Perceptions Index** aggrega dati provenienti da molteplici fonti che forniscono le percezioni di “*business people and country experts*” in merito al livello di corruzione nel settore pubblico.

Al primo posto anche per il 2016 si è confermata la Danimarca, seguita da Nuova Zelanda e Finlandia. Chiudono la classifica Corea del Nord, Sudan del Sud e Somalia.

Riferimenti

- *Transparency International - “Corruption Perceptions Index 2016”*: [link](#)